



DISPOSIZIONI VIGENTI AL 26 MARZO 2020

valide fino al 3 aprile
(prot. 1021))

DPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo Ordinanza Presidente Regione del Veneto n. 33 del 20 marzo Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19

- È vietato ogni spostamento dal territorio del Comune dove ci si trova tranne che per: comprovate esigenze lavorative; assoluta emergenza; motivi di salute
- Vietato svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; consentito svolgere individualmente attività motorie o l'uscita con l'animale di compagnia in prossimità della propria abitazione; la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora. Vietato l'accesso del pubblico ai parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici
- Con sintomi di infezione respiratoria e più di 37,5 di febbre, restare a casa e contattare il medico curante
- Divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena o risultate positive al virus
- È vietata ogni forma di assembramento tra le persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, tranne che per quelli organizzati da organismi sportivi internazionali all'interno di impianti a porte chiuse o all'aperto senza presenza di pubblico.
- Gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse per le sedute di allenamento degli atleti, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o manifestazioni nazionali e internazionali. Le associazioni/società sportive devono effettuare controlli sanitari con il proprio personale medico
- Chiusura degli impianti nei comprensori sciistici e sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere o termali, centri culturali, sociali o ricreativi
- Sospensione delle manifestazioni organizzate e degli eventi di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico
- Chiusura dei musei, istituti e luoghi di cultura Sospensione delle attività nei cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
- Sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. È consentita in ogni caso l'attività formativa a distanza
- Sospensione delle cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. L'apertura dei luoghi di culto è condizionata a misure organizzative tali da evitare assembramenti e permettere il distanziamento delle persone a non meno di un metro.

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 29 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



- Sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, tranne che per il personale sanitario. Sono consentite le procedure che prevedono valutazione dei candidati esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica
- Sospese tutte le attività produttive e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'all. 1 del DPCM del 22 marzo 2020. Consentite le attività di pubblica utilità, servizi essenziali e funzionali all'attività sanitaria e quelle organizzate in modalità a distanza o lavoro agile
- Chiusura dei mercati (salvo le attività per la vendita di soli generi alimentari); sospese le attività commerciali al dettaglio sia negli esercizi di vicinato e sia nella media e grande distribuzione, compresi i centri commerciali, le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti)
- Rimangono aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, le mense e il catering continuativo su base contrattuale, consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio; aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, le lavanderie e i servizi di pompe funebri; attivi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio, autostradali e all'interno di aeroporti e ospedali; garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare. Garantendo la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- L'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell'11.3.2020; nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- Le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento ordinario delle prestazioni lavorative in smart-working e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

POTERE DI ORDINANZA REGIONALE

Fino all'adozione dei nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dal D. L. 19/2020 e con i possibili contenuti elencati all'art. 1 del decreto legge, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti oggi, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

POTERE DI ORDINANZA DEI SINDACI

I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né con oggetto diverso rispetto alle misure elencate dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 29 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



SANZIONI E CONTROLLI

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Si applica altresì, ove ne ricorrano i presupposti, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte con DPCM sono irrogate dal Prefetto.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte con ordinanza sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il Prefetto assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 29 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it